



Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0011845/RIN del 28/09/2015
DIV. II

A tutte le Regioni e Province autonome
Indirizzi in allegato

E, p.c. al Capo di Gabinetto
al Capo dell'Ufficio Legislativo
SEDE

Oggetto: chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014. Errata corrige.

Con nota 11719 del 25 settembre u.s. la scrivente Direzione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.

Con la presente si trasmette (in allegato) una versione corretta della predetta nota che conteneva nel testo un refuso relativo all'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14.

~~Il riferimento per la modalità di attribuzione di tale caratteristica di pericolo è infatti costituito dal~~
comma 9 ter dell'articolo 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, così come convertito dalla Legge 6 agosto 2015 n. 125, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Chiarimenti interpretativi in merito alla nuova classificazione dei rifiuti introdotta dal
Regolamento UE 1375/2014 e dalla Decisione UE 955/2014.

Il 18 dicembre 2014 la Commissione europea ha emanato il regolamento (UE) N. 1357/2014 *“che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”* e la decisione 2014/955/UE *“che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco europeo dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*.

Il regolamento 1357/2014 (di seguito “regolamento”) contiene le nuove indicazioni dell'Unione europea per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo ai rifiuti e sostituisce le precedenti caratteristiche di pericolo da H1 a H15, con le nuove caratteristiche da HP1 a HP15.

La decisione 2014/955/UE (di seguito “decisione”) modifica l'elenco europeo dei rifiuti introducendo alcuni nuovi codici, sopprimendo gli articoli 2 e 3 e sostituendo l'allegato della decisione 2000/532/CE.

Le disposizioni europee modificate dal regolamento e dalla decisione sono state recepite nell'ordinamento nazionale negli allegati D (Elenco dei rifiuti istituito dalla decisione della Commissione 200/532/CE) ed I (Caratteristiche di pericolo dei rifiuti) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il regolamento e la decisione si applicano in tutti gli Stati dell'Unione europea a far data dal 1° giugno 2015.

Nelle more dell'organica revisione della normativa nazionale di settore, si rende necessario fornire i necessari chiarimenti e specificazioni anche in relazione alle implicazioni di carattere operativo che discendono dal vigente quadro normativo di riferimento.

Preliminarmente, si ribadisce che dal 1° giugno 2015 il regolamento e la decisione trovano piena ed integrale applicazione nel nostro ordinamento giuridico e che, di conseguenza, a decorrere dalla medesima data, gli allegati D ed I del suddetto decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non risultano applicabili, laddove essi risultino in contrasto con le suddette disposizioni dell'Unione europea.

In particolare per quanto concerne l'Allegato D al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, si precisa che continuano ad applicarsi soltanto i punti 6 e 7 del paragrafo intitolato “Introduzione”, in quanto costituiscono recepimento di una disposizione comunitaria introdotta con l'articolo 7, paragrafi 2 e 3 della direttiva 2008/98/CE, ancora vigente nel quadro normativo comunitario e non modificata dalle disposizioni in questione.

Sotto il profilo interpretativo si evidenzia che nel regolamento, all'Allegato "*Allegato III Caratteristiche di pericolo per i rifiuti*" sotto la voce HP 6 "*Tossicità acuta*" al secondo capoverso la frase "*I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione (...)*" è da intendersi più propriamente come "*I seguenti valori soglia sono da prendere in considerazione (...)*". Sempre con riferimento all'Allegato al regolamento si evidenzia che sotto la voce HP 9 "*infettivo*" viene stabilito che "*l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri*"; a tal proposito si segnala che la legislazione pertinente vigente a livello nazionale è rappresentata dal DPR 254/2003 che elenca i rifiuti sanitari pericolosi.